

ACCORDO SU ATTIVITÀ DI CENTRO ESTIVO COME ATTIVITÀ STAGIONALE

Oggi, 30 maggio 2019, in Roma, presso la sede della FISM – Federazione Italiana Scuole dell'Infanzia - Via della Pigna, 13/A.

TRA:

la FISM – Federazione Italiana Scuole Materne rappresentata da:

Giannino Zanfisi, Ugo Lessio, Claudio Gabusi, Dario Cangialosi e Antonio Trani

E

- **CISL SCUOLA**, rappresentata da Elio Formosa;
- **FLC CGIL**, rappresentata da Giusto Scozzaro e Leonardo Croatto;
- **UIL SCUOLA RUA**, rappresentata da Adriano Enea Bellardini;
- **SNALS – Conf.S.A.L.** rappresentato da Silvestro Lupo e Giovanni Visco.

PREMESSO CHE:

1. durante il periodo estivo, al di fuori delle attività educative e scolastiche, le istituzioni aderenti alla FISM organizzano attività di accoglienza, assistenza e ludiche. Tali attività sono regolamentate da accordi nazionali o di secondo livello.
2. si tratta di un servizio particolarmente utile e apprezzato dalle famiglie le quali, durante i mesi di luglio ed agosto, possono affidare i loro bambini a strutture con organizzazione e operatori professionali.
3. nel comparto dei servizi socio educativi facenti riferimento alla FISM – per il quale è in essere un apposito CCNL sottoscritto dalla FISM medesima e dalle OO.SS. CISL Scuola, FLC CGIL, UIL Scuola RUA e SNALS Confsal - il servizio di centro estivo, quale attività di accoglienza ludico-ricreativa, a carattere socio educativo, svolto nei mesi di luglio e di agosto di ogni anno, successivamente alla chiusura delle attività scolastiche rappresenta una oggettiva situazione di attività stagionale;
4. Tale servizio richiede l'impiego di personale formato e di esperienza, che assicuri continuità e un servizio qualificato, attraverso una programmazione educativa e organizzativa specifica.

5. Le attività stagionali sono regolamentate dalla legge, DPR n. 1525 del 7.10.1963, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. In tutti i casi, il contratto di lavoro stagionale a termine va stipulato in forma scritta e deve riportare la data del termine, in mancanza della quale è considerato automaticamente a tempo indeterminato.

RITENUTO CHE:

la fattispecie sopra evidenziata sia indubbiamente connotata dagli elementi di stagionalità;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. Le attività dei centri estivi non rientrano tra le attività ricorrenti educative e scolastiche, ma rientrano tra i servizi di accoglienza, di sorveglianza e ludici;
2. Le attività dei centri estivi a carattere socio educativo svolti nei mesi di luglio ed agosto dagli enti gestori che applicano il CCNL FISM - OO.SS. CISL Scuola, FLC CGIL, UIL Scuola RUA e SNALS Confsal, hanno le caratteristiche della stagionalità. I lavoratori assunti per detti servizi sono ad ogni effetto di legge impiegati in attività stagionali. Ai medesimi lavoratori si applica il trattamento giuridico ed economico del CCNL FISM/OO.SS. in vigore e gli eventuali accordi territoriali e aziendali.
3. Le lavoratrici e i lavoratori assunti in base al presente Accordo sono inquadrati nel livello professionale e per le mansioni previste del CCNL FISM vigente in base alle attività programmate del centro estivo medesimo.
4. La contrattazione di secondo livello può prevedere un salario aggiuntivo a favore del personale che presta la propria attività volontaria nelle attività dei centri estivi. Vengono fatte salve le intese territoriali già sottoscritte.

LE PARTI CONCORDANO ALTRESI' CHE:

1. Sono fatti salvi e continuano ad applicarsi gli accordi di secondo livello riguardanti le attività nei centri estivi del personale su base volontaria;
2. I lavoratori in forza presso l'istituto che manifestano la volontà a prestare servizio nei centri estivi, hanno diritto di precedenza nell'assegnazione dell'attività estiva e le competenze spettanti per la mansione svolta si intendono aggiuntive a quelle ordinarie.

3. Le istituzioni ove sono previste le attività dei centri estivi, devono garantire il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nonché la presenza di personale formato per il primo soccorso.
4. Ai lavoratori stagionali si applica il diritto di precedenza previsto dal D.lgs.81/2015.
5. La durata del periodo di prova per i lavoratori stagionali non può superare i sei giorni lavorativi.
6. il presente accordo è sperimentale e vale dalla data di sottoscrizione fino al 31.08.2019.

Le Parti si impegnano a valutare il quadro normativo in evoluzione per riprendere la materia nella la discussione per il rinnovo del CCNL FISM.

FISM – Federazione Italiana Scuole Materne:

Giannino Zanfisi

Ugo Lessio

Claudio Gabusi

Dario Cangialosi

Antonio Trani

Le OO.SS.:

CISL SCUOLA, Elio Formosa

FLC CGIL, Giusto Scozzaro

Leonardo Croatto

UIL SCUOLA, Adriano Enea Bellardini

SNALS – Conf.S.A.L. Silvestro Lupo

Giovanni Visco

